

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 31-12-2021**Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)**

L'anno duemilaventuno giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 09:06, in Bore e nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione:

	Presenti/Assenti
1. Diego Giusti	Presente
2. Francesco Bergonzi	Presente
3. Silvia Borelli	Presente
4. Roberto Fulgoni	Presente
5. Alessandra Ferretti	Presente
6. Gaetano Coduri	Presente
7. Giulio Dadomo	Presente
8. Andrea Dondi	Assente
9. Giacomo Resmini	Assente
10. Massimo Felloni	Assente
11. Francesco Ferrari	Assente
Totale Presenti 7	
Totale Assenti 4	
Totale Favorevoli 7	
Totale Contrari 0	
Totale Astenuti 0	

Partecipa il Segretario Comunale Vittorio Di Gilio , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Diego Giusti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, previa designazione degli scrutatori Signori:

Francesco Bergonzi

Gaetano Coduri

Giulio Dadomo

Il Sindaco afferma che qui si vanno a confermare le aliquote – diminuite - e già deliberate a novembre. Anche questo rappresenta un atto provvisorio in quanto la Legge Finanziaria Statale normerà in materia di IMU e ne dovremo prendere atto in un prossimo Consiglio Comunale, tra febbraio e marzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

“48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...);”

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2022** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *“(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di*

approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale di lusso classificate nelle categorie a/1-a/8 e a/9 del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2021, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 in data 30-12-2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2021

	ALIQUOTA esente
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall 'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in	
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative	3,5 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10 in possesso di requisiti di ruralità)	10,70 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti ai gruppi catastali D (con esclusione cat. D/10 in possesso di requisiti di ruralità) C1 e A10 acquistati da contribuenti che avranno avviato dall 'anno 2020 nuove attività imprenditoriali con sede legale e produttiva nel comune di Bore	7,60 per mille
Aliquota fabbricati accatastati con cat. C1 e A10	10,20 per mille
Altri fabbricati	11,2 per mille
Terreni agricoli ed incolti	esenti
Aree edificabili	10,70 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentali	azzerata
fabbricati merce	1,00 per mille

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 13-11-2021 con cui in autotutela venivano modificate le aliquote dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2021

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in	ALIQUOTA esente
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative	3,5 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10 in possesso di requisiti di ruralità)	10,60 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti ai gruppi catastali D (con esclusione cat. D/10 in possesso di requisiti di ruralità) C1 e A10 acquistati da contribuenti che avranno avviato dall'anno 2020 nuove attività imprenditoriali con sede legale e produttiva nel comune di Bore	7,60 per mille
Aliquota fabbricati accatastati con cat. C1 e A10	10,20 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille
Terreni agricoli ed incolti	esenti
Aree edificabili	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentali	azzerata
fabbricati merce	1,00 per mille

Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, dispone:

*“755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima **nella misura aggiuntiva massima dello 0,08***

per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento."

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 in data 30/05/2020, esecutiva ai sensi di legge in quanto applicabile alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019 e in attesa di rivederne comunque i contenuti per renderlo interamente compatibile alle nuove disposizioni;

Ricordato che ai sensi del Regolamento IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 104 in data 11-12-2021, immediatamente eseguibile;

Ritenuto pertanto di **approvare, per l'anno 2022**, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

	ALIQUOTA esente
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall 'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in	
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative	3,5 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10 in possesso di requisiti di ruralità)	10,60 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti ai gruppi catastali D (con esclusione cat. D/10 in possesso di requisiti di ruralità) C1 e A10 acquistati da contribuenti che avranno avviato dall 'anno 2020 nuove attività imprenditoriali con sede legale e produttiva nel comune di Bore	7,60 per mille
Aliquota fabbricati accatastati con cat. C1 e A10	10,20 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille

Terreni agricoli ed incolti	esenti
Aree edificabili	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentali	azzerata
fabbricati merce	esenti

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 739 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti n. 07 (sette) unanimi favorevoli espressi in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,

DELIBERA

1. di **approvare**, per **l'anno di imposta 2022**, le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'IMU:

	ALIQUOTA esente
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall 'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in	
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative	3,5 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/10 in possesso di requisiti di ruralità)	10,60 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti ai gruppi catastali D (con esclusione cat. D/10 in possesso di requisiti di ruralità) C1 e A10 acquistati da contribuenti che avranno avviato dall 'anno 2020 nuove attività imprenditoriali con sede legale e produttiva nel comune di Bore	7,60 per mille
Aliquota fabbricati accatastati con cat. C1 e A10	10,20 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille
Terreni agricoli ed incolti	esenti
Aree edificabili	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentali	azzerata
fabbricati merce	esenti

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini di legge;

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere,

Con voti n. 07 (sette) unanimi favorevoli espressi in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 31-12-2021

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Giusti Diego

Il Segretario Comunale
F.to Di Gilio Vittorio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione è in pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____.

Ai sensi dell'art. 124 del D.lvo n. 267 del 18.8.2000.

Bore, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Di Gilio Vittorio

IL MESSO COMUNALE

RELATA DI NOTIFICA

Si certifica che copia della deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal _____ al _____ e che contro la stessa non sono stati prodotti opposizioni o reclami.

Bore, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Di Gilio Vittorio

IL MESSO COMUNALE

CONTROLLO/ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.Lvo n. 267 del 18.08.2000).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.Lvo n. 267/2000), il giorno _____

Bore, li _____

Il Segretario Comunale
Di Gilio Vittorio

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 31-12-2021

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2022 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)

Visto, si dichiara che l'istruttoria della presente della presente pratica è stata compiutamente adempiuta e si esprime parere , in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa della stessa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000.

Bore, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gabriele Regazzi

Si esprime parere , in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000.

Bore, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gabriele Regazzi

Copia conforme all'originale

Bore, li

Il Segretario Comunale
Di Gilio Vittorio